

eum > studi politici > immigrazione

Migrazioni al femminile

Volume primo

Identità culturale e prospettiva di genere

A cura di Maria I. Maciotti, Vitantonio Gioia, Paola Persano

All'incrocio di ambiti e approcci di ricerca diversi, il tema delle migrazioni femminili raccoglie da anni l'attenzione non solo di filosofi, sociologi e teorici del diritto e della politica, ma anche di operatori del sociale nel pubblico e nel privato. In questo volume si confrontano saperi ed esperienze concrete, al fine di ripercorrere criticamente un dibattito spesso affollato di voci, ma non sempre capace di restituire gli elementi di criticità che lo attraversano.

Il testo, documentando i risultati di una precedente iniziativa promossa dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata – il Convegno di Ascoli Piceno del 3 e 4 novembre 2005 su *L'immigrazione al femminile* –, rappresenta una tappa di un più ampio percorso di riflessione collettiva progettato e sviluppato insieme al Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma. Dalla sinergia di sensibilità intellettuali diverse nasce lo sforzo comune, decisamente eccedente le tradizionali partizioni accademiche e scientifiche, di cogliere nelle vicende delle donne migranti un fenomeno sociale a tutto tondo, in grado di dirci molto sia sul variegato orizzonte delle migrazioni globali sia sulle specifiche modalità attraverso le quali le società occidentali contemporanee danno forma rappresentativa e simbolica, ma anche organizzazione materiale all'esistenza individuale e collettiva.

Esaminato in una prospettiva di indagine autenticamente multidisciplinare, ispirata in prevalenza alle letture di genere, anche il tanto evocato processo di femminilizzazione delle migrazioni si scompone allora in una costellazione esperienziale articolata e complessa, irriducibile alle categorie banalizzanti che spesso caratterizzano il discorso pubblico sul tema.

Se la donna, come ritiene Marcela Serrano, è «la storia delle sue azioni e dei suoi pensieri, di cellule e neuroni, di ferite e di entusiasmi, di amori e disamori [...], la storia di piccole, banalità, incombenze quotidiane, [...] la somma del non detto», proprio al "non detto" della donna migrante si rivolge l'attenzione di chi a questo libro ha contribuito.

eum edizioni università di macerata



ISBN 978-88-6056-044-5



9 788860 560445

€ 22,00

Migrazioni al femminile I. Identità culturale e prospettiva di genere



eum edizioni università di macerata



Migrazioni al femminile

Volume primo

Identità culturale e prospettiva di genere

eum > studi politici > immigrazione



Indice

Isbn10 88-6056-044-6
isbn13 978-88-6056-044-5
Prima edizione: dicembre 2006
© 2006 eum edizioni università di macerata
Vicolo Tornabuoni, 58 - 62100 Macerata
info.ceum@unimc.it
<http://ceum.unimc.it>
Realizzazione e distribuzione:
Quodlibet società cooperativa
Via S. Maria della Porta, 43 - 62100 Macerata
www.quodlibet.it
Stampa: Litografica Com di Capodarco di Fermo (AP)

Volume pubblicato sotto il patrocinio e con il contributo della Provincia di Ascoli Piceno

- 9 Introduzione
di Vitantonio Gioia e Luca Scuccimarra
- 15 La parola agli Enti locali: la Provincia di Ascoli Piceno
- Migrazioni: la presenza femminile tra diritti
e identità culturale**
- 21 Maria Letizia Zanier
Migrazioni al femminile: lineamenti e dimensioni di un
fenomeno in transizione
- 49 Benedetta Giovanola
Identità, differenze, libertà: autorealizzazione personale
e riconoscimento sociale delle migranti nell'era della glo-
balizzazione
- 83 Ines Corti
Identità culturale e diritti umani. Il caso delle mutilazio-
ni genitali femminili
- Donne migranti: socialità, cittadinanza e
lavoro**
- 99 Paola Rudan
Differenti cittadinanze: donne migranti, lavoro e welfare

- 119 Katia Scannavini
Donne immigrate e lavoro: un'*impresa* possibile
- 145 Claudia Santoni
Nuova socialità delle donne nella società ricevente: famiglie in emigrazione

Filosofia delle migrazioni: per una lettura di genere

- 171 Carla Amadio
La doppia esclusione
- 189 Natascia Mattucci
Nomadismi di genere in un orizzonte giuridico: il diritto assente
- 217 Paola Persano
Donne migranti e rottura dell'ordine simbolico patriarcale. Un approccio storico-concettuale

Realtà locali: tra storia e attualità

- 235 Marcella Lorenzini
L'emigrazione veneta di primo Novecento: la nascita del pensiero femminista e il ruolo delle donne
- 255 Francesco Verducci
Immigrazione, genere, comunità locale nel distretto della calzatura

Esperienze

- 287 Roberta Palmieri
Le migranti straniere: una lettura di genere dei dati dell'Osservatorio interistituzionale sull'immigrazione in provincia di Macerata
- 331 Fabio Apollonio
Lo specchio infranto. La doppia esclusione delle donne migranti nella provincia di Macerata
- 343 Notizie sugli autori

Natascia Mattucci

Nomadismi di genere in un orizzonte giuridico: il diritto assente

Le costanti migrazioni dimostrano, proprio da una zona liminare, l'assurdità di confini, reticolati e muri. L'immigrato manifesta dal margine un paradosso delle società occidentali, ossia il fatto che si lavori per istituire aree economiche libere da controlli, in cui i capitali possano circolare liberamente e che questi controlli vengano ripristinati, militarizzando i confini, per impedire l'arrivo di profughi e immigrati. Questo contributo vuole essere un invito alla riflessione sullo *status* di migrante, su quello che alcuni hanno definito un «diritto ad essere straniero» (Chauvier 1996, pp. 9 sgg.), prestando attenzione segnatamente a come questo «diritto» rappresenti un'assenza. In questo caso il termine «diritto» sembra poter scivolare surrettiziamente sul crinale del favore concesso con un atto discrezionale da parte di uno Stato che concepisce se stesso come un «santuario inviolabile» (*ibidem*). Cercheremo di pensare al diritto da un altro punto di vista, e per compiere questa virata prospettica ci supporteranno le suggestioni di un pensatore del *limite* come Kant che, compiendo un passo al di là delle diagnosi realistiche, ha cercato di immaginare ed inventare un *genus* mancante, un diritto assente, guardando proprio al limite dello Stato-nazione (Bobbio 1992, pp. 152 sgg.). Quasi in un movimento dialettico, in secondo luogo tenteremo di indagare quella «differenza» posta oltre il limite dello Stato-nazione, che riemerge con forza nel momento della sua crisi postmoderna, in quella doppia «differenza» incarnata dalla donna-migrante. Nel tentativo di lettura di questa «differenza» migrante, che segna la crisi di paradigmi inclusivi-esclusivi, ci sarà di sostegno un pensiero della crisi e della differenza come quello femminista, nello specifico la sua figurazione «nomadica». Nel terzo ed ultimo passaggio, ma si tratta di una sintesi momentanea, cer-

cheremo di mettere in luce come nella a-legislazione sui migranti, nei concetti di «centro» (o campo di varia natura), quel diritto assente indicato all'inizio sia istituzionalizzato da Stati che, nel tentativo di riaffermare le proprie prerogative, mostrano la propria usura e debolezza democratica.

Il diritto di ospitalità come intuizione di un'assenza: suggestioni kantiane

Perché muovere dalle suggestioni di un autore moderno come Kant per decifrare un'epoca complessa come quella postmoderna?, ci si potrebbe chiedere. Probabilmente perché il suo pensiero, così poco etichettabile politicamente ed esauribile in modelli, comunica ancora con epoche temporalmente lontane in virtù della sua attitudine, almeno in taluni casi, ad oltrepassare diagnosi descrittive e a porsi al limite di un concetto, indicandocene la mancanza, la parte noumenica. Si tratta di un'attitudine ad essere presente che spesso qualifica come classico un pensiero. Prendiamo le mosse da un luogo di *Per la pace perpetua* di Kant, segnatamente dal terzo articolo definitivo intitolato «Il diritto cosmopolitico dev'essere limitato alle condizioni di universale ospitalità» (Kant 1795; tr. it. 1995, p. 177). Si tratta di un articolo che rappresenta il punto di approdo di un tragitto che Kant ha intrapreso fin dai suoi primi scritti politici e che evolve nella tematizzazione di un diritto cosmopolitico declinato espressamente come diritto di visita e carsicamente come «modo di pensare» cosmopolitico. Riguardo al cosmopolitismo come diritto di visita, il diritto di ospitalità universale configura per Kant il «diritto di uno straniero di non essere trattato ostilmente quando arriva sul suolo di un altro» (*ibid.*; sull'ospitalità in Kant vedi anche Holtman 2002, pp. 100 sgg.), che alcuni oggi, con un'interpretazione estensiva, traducono nell'esigenza di una protezione universale dei diritti fondamentali al di là di confini territoriali (Henry 2001, pp. 51-52). Kant precisa che questo diritto non comporta la pretesa ad essere ospitati, ma si tratta più che altro di un diritto a coabitare la medesima superficie, di un diritto di visita o diritto di mobilità «che spetta a tutti gli uomini, di proporsi come membri della società per via del diritto al possesso comune della superficie della

Terra, su cui, giacché è una superficie sferica, essi non possono disperdersi all'infinito e devono infine sopportarsi a vicenda, e originariamente nessuno ha più diritto di un altro a stare in luogo di essa» (Kant 1795; tr. it. 1995, p. 177).

Inizialmente vi era comunità e prossimità tra i popoli, poi la guerra e la stessa geografia della terra hanno contribuito a disperdere gli uomini sulla sua superficie. Tuttavia la sfericità della terra fa sì che non ci si possa monadizzare o isolare, dal momento che la coscienza di questa sfericità, del sapere di vivere in un territorio limitato, porterà gli uomini ad entrare in contatto e ad assumere uno sguardo cosmopolitico¹. Il progetto cosmopolitico rappresenta quindi una risposta razionale alla necessità di coesistere su una medesima superficie comunque limitata, a fronte delle insidie di uno stato di natura a livello internazionale e dell'impraticabilità di una visione esclusivamente statale (Chauvier 1996, pp. 31 sgg.). In breve si può dire che la questione di un diritto non solamente statale o internazionale si affaccia quando gli individui di differenti Stati, col fatto di instaurare rapporti fra di loro, sollevano l'esigenza di uno spazio giuridico interindividuale percorso comunque da confini, ma legato al dato di fatto che la terra è sferica (*ibid.*, pp. 23-24).

Secondo una recente e suggestiva lettura del terzo articolo definitivo che tenta di ripensare la proposta kantiana in uno scenario contemporaneo, andando ben al di là delle indicazioni testuali, il diritto di visita non si configurerebbe come un diritto di asilo, dal momento che in questo caso non si è volontariamente stranieri, ma si riferirebbe proprio al caso in cui si è volontariamente stranieri². Se l'asilo è un dovere di ospitalità unilaterale che origina da un fatto empirico, il diritto di visita, come una libertà che esige reciprocità e universalità, alluderebbe ai casi in cui si decide di

¹ Chauvier 1996, pp. 26 sgg. Se la terra appare finita e comunque accessibile, allora lo sguardo potrà orientarsi in un orizzonte cosmopolitico. Questa coscienza appare irriducibile ad una dimensione statale ed i rapporti interumani che si creano a livello globale dovranno prima o poi essere accompagnati da istituzioni giuridiche.

² *Ibid.*, pp. 35-37. Il testo di Chauvier presenta una lettura senz'altro audace e in qualche modo pionieristica dell'ospitalità kantiana. Si tratta di un'interpretazione libera che sovente colloquia con la contemporaneità (immigrazione) e che ci sembra opportuno riportare per attestare l'intrinseca apertura di un pensiero «classico» come quello kantiano.

essere stranieri, ossia allo «straniero volontario»³. Inoltre il fatto che Kant precisi che lo straniero non dev'essere trattato ostilmente implicherebbe, secondo questa lettura, che questi debba essere considerato un soggetto di diritto, anche se di diritti limitati, e che quanto meno il suo ingresso non debba essere rifiutato a priori⁴. In questa linea il cosmopolitismo rappresenterebbe un'attitudine ad acclimatarsi dappertutto, un diritto ad essere stranieri e a potersi muovere all'interno di una pluralità di Stati (*ibid.*, pp. 53 sgg.: la cosmo-cittadinanza kantiana non alluderebbe ad uno Stato mondiale, dal momento che in questo caso non ci potrebbero essere stranieri, ma si tratterebbe di una libera circolazione all'interno di Stati compatibile con il loro pluralismo). In un orizzonte contemporaneo questa proposta potrebbe ispirare l'esigenza di una cittadinanza mondiale, disancorata dalla statualità, ma compatibile con la cittadinanza nazionale sedentaria.

Tornando al terzo articolo definitivo Kant aggiunge, in un passo divenuto celebre nel secolo che ha sviluppato il lessico dei diritti umani⁵, che la comunanza tra i popoli della terra si è estesa a tal punto che la violazione del diritto compiuta in un punto della terra viene percepita in tutti; alla luce di questa circostanza,

³ *Ibid.*, pp. 40-41. Inoltre si veda Derrida-Dufourmantelle 1997; trad. it. 2000. Derrida scrive, anche sulla base delle suggestioni kantiane, che ogni legge sull'ospitalità sembra trasgredire e sfidare la legge sull'ospitalità, secondo la quale è d'obbligo offrire a chiunque un'accoglienza incondizionata a chi giunge, prima di qualsiasi identificazione o condizione. Questa legge assoluta, come ciò che sta al di sopra delle leggi, è una legge fuori legge. È una legge incondizionata che per diventare effettiva ha bisogno di leggi che la neghino e la minaccino. L'ospitalità incondizionata e l'ospitalità di diritto sono antinomiche ma irriducibili.

⁴ Taraborelli 2004, pp. 106-7. L'autrice rimarca come non solo gli Stati, ma anche gli individui vadano elevati alla dignità di soggetti giuridici, garantendo loro il diritto di visita, ossia il diritto alla libera circolazione come stranieri. Si tratterebbe di una grossa innovazione rispetto al modello Westfalia. Kant sembra portare a compimento le istanze cosmopolitiche dell'illuminismo, disancorando i diritti dell'uomo dalla cittadinanza e dalla statualità (si veda inoltre Tundo 1998, p. 200). Per Tundo quella kantiana è «una fondazione ricca di risonanze classiche, di scuola stoica, di patristica, dove l'idea di amicizia e di ospitalità aveva aspetti sacrali, ma poi certo anche rousseauiani; la sua immediata conseguenza è un ridimensionamento dell'idea di straniero, tradizionalmente connessa con quella di nazionalità; dove la terra, da primitiva abitazione comune è diventata luogo diviso, conteso, generando insieme il concetto di possesso esclusivo e quello di nemico».

⁵ Veca 1997, p. 18. Veca mette in evidenza la contemporaneità kantiana nel riflettere sull'universalismo per il lessico dei diritti umani, oltre che nell'esigere il diritto di visita e il dovere di ospitalità per i «coinquilini del pianeta».

«l'idea di un diritto cosmopolitico non è un modo chimerico e stravagante di rappresentarsi il diritto, ma un completamento del codice non scritto sia del diritto dello Stato che del diritto delle genti, per il diritto pubblico degli uomini in generale, e così per la pace perpetua, verso cui si può sperare di trovarsi in continuo avvicinamento solo a questa condizione»⁶.

Il diritto cosmopolitico viene così a designare un'integrazione del diritto dello Stato e del diritto internazionale in un sistema di diritto concepito ad un livello multiplo e che esige un simultaneo funzionamento dei vari gradi (Gozzi 2001, pp. 82 sgg.). Si tratta di un completamento del diritto interno ed esterno che solo unitamente agli altri può realizzare pienamente il diritto dell'umanità. Questo significa che il diritto cosmopolitico ha allora la pretesa di conferire giuridicità pubblica a quei rapporti che permangono senza regolamentazione, in quanto lasciati scoperti dalla tutela del diritto statale e del diritto internazionale. Quali rapporti? Quelli che si instaurano fra individui di diverse entità civiche che si trovano sul suolo altrui come stranieri e si incontrano ai confini della comunità (Benhabib 2001, p. 367: il diritto di ospitalità occuperebbe un interstizio tra diritto dell'uomo e diritto civile). L'idea kantiana non sarebbe quella di prevedere una cittadinanza mondiale nella quale si è concittadini in un unico Stato mondiale, bensì di elevare a dignità giuridica l'uomo come persona avente un diritto ad avere diritti⁷. Di qui la prospettiva kantiana potrebbe avviare, con quel «diritto pubblico degli uomini in

⁶ Kant 1795; tr. it. 1995, p. 179. Sul punto si vedano Cattaneo 2002, p. 62 sgg. e Bobbio 1992, pp. 152 sgg. Quest'ultimo si avvede di come Kant nel terzo articolo definitivo formuli un *tertium genus* mancante, il diritto cosmopolitico, che si aggiunge al diritto pubblico interno ed esterno, a quella che appare come una classica ripartizione. Per Bobbio il terzo è l'articolo meno studiato. Dopo il diritto nello stato di natura come diritto privato fra individui, dopo il diritto pubblico interno nello stato civile, dopo il diritto pubblico esterno o diritto delle genti, Kant perviene nella sua architettura giuridica ad un'ultima fase, il diritto cosmopolitico, che disciplina i rapporti fra Stato e cittadini di un altro Stato e si configura come codice non scritto o diritto pubblico degli uomini.

⁷ Taraborelli 2004, pp. 106-7. L'autrice insiste sul fatto che il diritto cosmopolitico in quanto diritto di visita non possa essere considerato *Aufhebung* del diritto statale e internazionale e che si tratti di un completamento; sulla stessa lunghezza d'onda Chauvier (1996, pp. 16-17) ritiene che Kant sia uno dei pochi pensatori a fornire elementi per pensare ad una organizzazione giuridica della società mondiale e ad un uomo non esclusivamente nello Stato.

generale», ad un diritto come attributo dell'uomo e condizione della sua umanità, ad una cittadinanza mondiale come principio regolativo supremo sganciato dalla statualità e legato all'umanità (De Capua 1998, pp. 38 sgg.).

A queste letture tese ad evidenziare l'attitudine prognostica del diritto di ospitalità kantiano, fanno da contraltare altre che ne hanno, invece, messo in evidenza il punto debole: secondo queste ultime l'ospitalità configurerebbe un'obbligazione morale di accogliere rifugiati e stranieri avente una portata legale solo se supportata da un ordine repubblicano cosmopolitico (Benhabib 2001, p. 369). L'obbligo di ospitalità sarebbe tutto sommato rimesso ancora alla volontarietà delle singole politiche sovrane. Al di là dei diversi rilievi esegetici, resta il fatto che Kant ha posto, seppure solo *in nuce*, il problema dell'individuo come soggetto «ontologicamente portatore di diritto» e ha posto altresì un limite modulabile al diritto sovrano dello Stato (Chauvier 1996, pp. 192 sgg.). Su questa linea conveniamo con quanti hanno rimarcato che il diritto cosmopolitico kantiano aprirebbe ad una «innovazione giuridica» che permette di immaginare un ordine giuridico sovra-statale a più livelli, edificato su un ordine giuridico democratico interno ed esterno, da una parte, e su una tutela dei diritti individuali da parte di autorità indipendenti dagli Stati, dall'altra⁸.

Riguardo al cosmopolitismo declinato come modo di pensare proprio del cittadino del mondo, Kant con questa espressione evoca un superamento del punto di vista privato in un dialogo in comune con gli altri, cioè il pensare con una mentalità larga, che si acquisisce educando se stessi a mettersi nell'ottica altrui, ad assumere un orizzonte sovraperonale (Kant 1798; tr. it. 2001, pp. 11-13: Kant parla di pluralismo logico, inteso come modo di pensare per cui non si abbraccia nel proprio io tutto il mondo, ma ci si comporta come cittadini del mondo [*sondern als einem blossen Weltbuerger zu betrachten und zu verhalten*] nella misura in cui il giudizio altrui diviene costitutivo del proprio punto di vista).

⁸ Archibugi 1993, p. 113: con un linguaggio contemporaneo, Archibugi evoca per il primo livello la democrazia rappresentativa e per il secondo una confederazione di liberi Stati. Veca 1997, p. 19: la prospettiva di Kant aiuterebbe a riflettere 1) sulla copia democrazia-dittatura; 2) sul rapporto anarchia-diritto nell'arena internazionale; 3) «sull'etica della convergenza e del mutuo rispetto dei cittadini del mondo». Si veda inoltre Derrida (1997).

Andando oltre la lettera kantiana, potremmo dire che il diritto cosmopolitico potrebbe rappresentare, come diritto assente, la concreta condizione di possibilità di muovere verso, di visitare differenti e plurali punti di vista, maturando così un atteggiamento di pensiero «cosmopolitico». Si tratta di un diritto che, senza censurare contesti, vocabolari e individualità, riposa sulla circostanza che si condivide una «co-umanità», che ormai ci si trova a convivere in una tale interdipendenza che «la violazione compiuta in un punto della terra viene percepita in tutti».

Nomadismi di genere: femminismo e donne migranti

Le riflessioni sul cosmopolitismo permettono di avvicinare le «differenze» messe ai margini dai meccanismi inclusivi dello Stato-nazione e di pensarne la necessaria giuridificazione. Tuttavia, per spiegare la cifra distintiva di questi «altri», ci situeremo nel solco di una prospettiva che, coniugando Foucault e i femminismi, sposta lo sguardo al contro-diritto, ossia al sottosuolo di quelle libertà formali e giuridiche che, come materia corporale e disciplinare, si muove carsicamente sotto queste forme, spiazzando il limite delle nostre collocazioni (Foucault 1975; tr. it. 2005, pp. 242-43).

L'epoca contemporanea, generalmente nominata come postmoderno o postindustriale, è contrassegnata dal declino di molte strutture socio-simboliche: lo Stato, la nazione, la famiglia, l'autorità maschile, l'unità etnica (Braidotti 1995). Questa condizione di crisi per un verso produce la friabilità delle strutture epistemologiche occidentali, per un altro favorisce il ritorno di quegli «altri» messi al bando o esclusi dalla modernità: la donna, l'altro del soggetto eurocentrico, che oggi sembra poter essere incarnato dalla figura del migrante. L'emersione di queste differenze-alte e di questi ingressi mette in discussione la soggettività classica, ne scuote l'identità, contestando la pretesa ad una presunta omogeneità culturale degli Stati-nazione europei e della nascente comunità europea⁹. Il soggetto migrante è, in questa prospettiva, una sfida perché evoca

⁹ Braidotti 2003, pp. 24-45: uno dei fenomeni più significativi della tarda post-modernità in Europa è, secondo Braidotti, la transculturalità, lo scontro di culture nello spazio multietnico e multiculturale. Sul tema della esclusione e della differenza si veda Amadio (2005a).

l'emersione di un soggetto in divenire che richiede nuove forme di espressione e rappresentazione.

Cerchiamo di capire perché la teoria femminista nomade potrebbe essere uno degli strumenti di navigazione rilevante in questa disamina. Le pratiche e teorie femministe, emergendo dalla fine di quell'ordine concettuale e simbolico tipicamente moderno, sono prossime al discorso della «crisi» nel denunciare i falsi universali, nello sperimentare un ritorno al vissuto, al corpo, alle differenze escluse storicamente. Il femminismo ha posto con forza il problema del superamento del patriarcato (anche a livello semiotico e simbolico) e ha introdotto con radicalità il tema della differenza in un universo che tendeva a immunizzarsi da essa e ad essere escludente¹⁰. Il nomadismo è una delle tante figurazioni femministe che si è fatta carico di fratturare le dicotomie e le logiche binarie che si celano dietro ogni dominio (Pulcini 2003, p. XVII). In questo contesto di donne migranti, doppiamente marginali in quanto migranti e donne, ci sembra proficuo il supporto di un pensiero della «crisi», intrinsecamente migrante come quello nomade, che mette a tema esclusioni e differenze. Nomadismo significa che il soggetto è in metamorfosi, in movimento, che non è liscio, ma deleuzianamente costituito da pieghe, da infiniti transiti¹¹. Il soggetto nomade, come potenziale divenire, come apertura, è il potere trasformativo di tutte le minoranze sfruttate, marginalizzate, declinato come attitudine ad andare oltre, bypassando il dualismo maggioranza-minoranza con un flusso di trasformazione che destabilizza le identità.

¹⁰ Restaino – Cavarero 1999. Nella crisi del soggetto come falso universale (di chiara matrice antiegeliana) proliferano molte «figurazioni femministe», molte ipotesi di lavoro. Negli ultimi vent'anni il femminismo, dapprima pratica rivendicativa ed emancipativa, si è raffinato e differenziato in teorie che seguono percorsi geografici e tematici. Nel filone riguardante la questione del soggetto, i contributi più significativi sono quelli del soggetto-cyborg di Donna Haraway (1985; tr. it. 1995), della soggettività nomade di Braidotti e del soggetto «queer» (cioè deviante e trasgressivo) di Judith Butler (1991; tr. it. 2004). Quest'ultimo si presenta come il pensiero teoricamente più corposo, dacché non si ferma al corpo in sé, rimesso al centro dal dibattito femminista e da Foucault, ma lo considera anche come un «atto recitato», sedimentato in codici di comportamento.

¹¹ Deleuze (1973). Inoltre si veda Braidotti 2003, p. 33: il femminismo condivide con le filosofie poststrutturaliste non solo il senso di una crisi del *logos*, ma anche il bisogno di una rinnovata creatività concettuale e di cartografie consapevoli. Queste filosofie sono l'orizzonte che fa da sfondo al pensiero femminista.

Tuttavia occorre prendere le distanze dall'enfasi decostruzionista che porterebbe alla deflagrazione e frammentazione del soggetto in flussi ibridi¹². Pur nella mutevolezza, nelle stratificazioni di vita, psichiche, linguistiche, ci si porta dietro comunque *una* storia, *una* biografia, che è diversa e unica. Rinunciare a codici fissi non significa rinunciare a poter ricomporre (magari in modo sempre diverso) la trama di sé, non implica cioè una scomparsa del soggetto. Il divenire-soggetto (o donne per dirla *à la* De Beauvoir) è un processo storico mutevole e stratificato, che ha una sua unità in una coreografia narrativa (De Beauvoir 1949; tr. it. 1994). In questa linea proprio sul terreno della narrazione di sé, della memoria, del corpo, il femminismo nomadico (ma non solo) e le vite delle donne migranti sembrano potersi incontrare. Negli studi sulle donne migranti, per altro non molti, emerge continuamente l'elemento narrativo: le migranti raccontano la propria biografia, la propria storia, il proprio viaggio. In realtà questi studi non fanno che intessere tra di loro il filo di storie individuali nella loro unicità. Una storia delle migrazioni d'altronde è trama di persone che si muovono e non può che essere una trama in movimento. Alcune studiosche che hanno raccolto storie e testimonianze delle donne migranti parlano della rinuncia a fare teoria su una realtà composita, molteplice, irriducibile agli strumenti concettuali come quella delle migranti, e scelgono lo strumento del racconto biografico¹³. Il passaggio attraverso racconti e interviste fa emergere posizioni molto variegata: la costante è data da una serie di «negazioni», cosa manca, quello che non c'è, nel senso che il rapporto che si ha con le *extra* sembra essere un rapporto intrinsecamente negato (Morini 2001, p. 31; inoltre Amadio 2005b). Nelle biografie narrate ricorre come la modalità di partenza influisca su quella di arrivo (sapere di poter tornare o no), come la clandestinità porti al calderone del mercato nero, come il lavoro si confi-

¹² Pulcini 2003, pp. XV-XVII. A proposito della soggettività postmoderna, Pulcini usa il termine «soggetto contestato o contaminato dalla propria differenza», espressione con la quale sembra porsi ad una distanza critica dalle derive delle ibridazioni. Pulcini osserva inoltre come anche Braidotti parli di una unità nella coscienza nomade, pur nella difesa del divenire e della metamorfosi del soggetto.

¹³ Sossi (2005). Quello dell'autrice è un tentativo di tessere in una trama momentanea storie di vita, secondo una lezione arendtiana della storia come narrazione di vite. Senza scendere in una galleria di volti ingessati, si tratta di trame viventi che l'autrice ha ascoltato e riproduce in questo testo.

guri il più delle volte come un lavoro domestico e di cura, come si viva spesso in una condizione di solitudine scandita da una giornata lavorativa senza confini, nella quale assume una valenza fortemente simbolica il fatto che queste donne non abbiano uno spazio di vita distinto da quello lavorativo, come vi sia uno iato tra le loro aspettative e la realtà nella quale si imbattono¹⁴.

In virtù dei ricongiungimenti familiari è aumentata la presenza delle donne in Italia, che oggi raggiunge quasi la metà degli immigrati. La donna migrante vive una condizione di grande vulnerabilità: se infatti il suo ingresso (e su questo punto molti testi convergono) avviene in condizioni di emergenza, questo la rende maggiormente esposta a forme di ricatto, violenza, schiavitù (Morrone – Mereu 2003, pp. 88-89).

Quello tra immigrate e lavoro sembra essere un nodo cruciale sul quale occorre indugiare. L'inserimento delle migrazioni femminili nel settore dei servizi domestico-assistenziali rappresenta un tratto fondamentale delle attuali migrazioni internazionali. Si tratta di una tendenza che emerge anche nei racconti di alcune delle migrazioni che hanno più anni alle spalle in Italia, come quelli delle donne filippine, capoverdiane ed eritree¹⁵. Oggi la geografia, i fattori e il profilo migratorio presentano non pochi cam-

¹⁴ Maciotti 2000, pp. 54-55. In questo testo viene indagata la solitudine che spesso vivono le donne, la differenza fra aspettative, sogni che si rivelano effimeri e realtà. Il lavoro in molti casi si concretizza in attività domestiche, finendo per essere alla mercé dei datori di lavoro. Alla migrazione non di rado si accompagna la solitudine: lunghe giornate sole e pochi contatti umani. La scarsa padronanza della lingua talvolta erige ulteriori barriere alla comunicazione. Si veda inoltre Morini 2001, p. 31: anche se i migranti hanno una formazione elevata culturalmente, la domanda crescente che li assorbe è il lavoro di cura.

¹⁵ Sarlo 2005, pp. 22-23. Dalle interviste di Sarlo, inviata tra filippine silenziose e sorridenti, emerge che nelle Filippine vi è una colpevolizzazione da parte dei media delle madri emigrate, a causa della quale si omette che l'emigrazione ha portato consistenti somme nelle casse del paese, nonché una grande trasformazione sociale. Parte delle donne intervistate è madre transnazionale che spesso ritiene che non esistano le condizioni per portare in Italia il proprio nucleo. È stato osservato a questo proposito (Ambrosini 2005, pp. 584-87) che la globalizzazione del lavoro di cura innesca processi transnazionali di decostruzione e ricostruzione di legami familiari. La famiglia diventa per alcune quasi una «comunità immaginata», con sentimenti e obblighi che si sganciano dalla prossimità fisica. Ci sarebbe una tensione di fondo tra il reperimento di risorse che assicurano il mantenimento dei nostri anziani e lo sgretolamento delle strutture familiari delle donne emigrate. Si veda a questo proposito anche Maciotti (2003, pp. 109 sgg.), che sottolinea come tra le donne assorbite dal mercato del lavoro domestico sovente le forme di mediazione passino per istituti religiosi.

biamenti: dal moltiplicarsi delle zone di provenienza al differenziarsi delle ragioni e delle generazioni di migranti. Da alcuni studi risulta inoltre che le motivazioni e le condizioni di arrivo delle donne sono molto differenti rispetto a quelle maschili: le difficoltà e la dequalificazione a cui gli immigrati in genere vanno incontro sembrano ancora più forti per le donne, occupate prevalentemente nel settore domestico-assistenziale, anche in presenza di una qualifica professionale più elevata (Maciotti 2003, pp. 118 sgg. Senza incorrere in semplificazioni, occorre aggiungere alla situazione accennata il bacino di traffici di prostituzione). Quello assistenziale sembra essere un primo canale di inserimento lavorativo e abitativo sul territorio italiano, per quanto precario, semisommerso e poco tutelato. L'impiego di donne straniere per sostenere i carichi delle famiglie è sempre più evidente: le donne italiane si sono affrancate dall'incombenza delle attività domestico-assistenziali, a seguito dell'ingresso nel mercato del lavoro extradomestico delle immigrate, ma si tratta di un'emancipazione che delega ad altre donne i compiti di cura (Ambrosini 2005, p. 567. Si tratterebbe per alcuni di un *welfare* leggero, familiare e informale, privo di professionalità, ma più flessibile e più governabile da parte di chi lo utilizza. Le famiglie rinunciano in alcuni casi ad avvalersi di servizi istituzionali o di una assistenza qualificata professionalmente per gestire le cure degli anziani entro uno spazio domestico). In questo orizzonte il lavoro domestico diventa paradossalmente il luogo in cui alcune donne esercitano potere su altre donne.

Alla donna immigrata si applica un *cliché* che limita fortemente la possibilità di impiego e l'espressione di sé, come quello di essere una colf, una prostituta o, per il versante umanista, di essere una selvaggia buona che può civilizzarsi (Palidda 2001, pp. 7-8). Ciò che si passa sotto traccia a proposito della donna migrante è che talvolta l'emigrazione rappresenta un processo di emancipazione che investe tutta la sua esistenza, uno strapparsi dalla subalternità maschile per raggiungere un'indipendenza economica, sociale, politica (*ibid.*, pp. 10-11: l'emigrazione al femminile andrebbe letta come un «fatto sociale totale». Palidda rileva altresì come la migrante si configura spesso come un soggetto sociale sovversivo, che nessuno vuole riconoscere, né la società di origine, né quella di arrivo. La migrante non fa parte né dell'una né del-

l'altra e nessuno accetta di riconoscerla come persona titolare di diritti pari a quelli dei cittadini). La criminalizzazione delle migrazioni, che oggi più che mai si abbatte sulle donne, sembra condensarsi negli stereotipi che riguardano il loro rischio di assoggettamento e che contribuiscono a negare ogni possibilità di emancipazione politica. Per certi versi la condizione della migrante è contraddistinta dal carattere *cumulativo* delle discriminazioni, in ragione della provenienza, dello *status*, del genere. Da uno studio del 2001, che analizza le discriminazioni nei confronti delle donne migranti, si evince che la differenza più rilevante fra immigrate e immigrati attiene – riguardo alle discriminazioni – alla sfera della corporeità e della sessualità, alla differente collocazione nello spazio pubblico e privato. Se gli uomini subiscono maggiori controlli polizieschi – spesso immotivati – per strada, le donne sono il più delle volte sospettate di esercitare la prostituzione, e in alcuni casi sono molestate e sottoposte a violenze sessuali (Rivera 2003, pp. 34-35).

Se guardiamo più da vicino i rapporti materiali, lavorativi che caratterizzano le migranti, vediamo come si manifesti una tendenza, estendibile al migrante in generale, a ridurre il soggetto di diritto alle sue declinazioni funzionali, in particolare al contratto di lavoro, nel quale sembra riemergere quel legame foucaultianamente disciplinare che falsa ogni legame contrattuale. L'epoca moderna è stata segnata dalla regolamentazione del lavoro in senso largo, attraverso i sindacati, le contrattazioni collettive, la separazione di casa e lavoro, nella misura in cui la fisionomia asettica e standardizzata del lavoro contribuiva ad emancipare da rapporti personali. Con il riproporsi del lavoro domestico si rispolvera una versione che si pensava anacronistica, pre-moderna, nella quale torna in auge il legame personale con il datore di lavoro, in una profonda asimmetria tra le parti (Ambrosini 2005, pp. 574-75). Torna un contesto che conosce poco il linguaggio del diritto e meglio il linguaggio della protezione, che affonda spesso nella invisibilità, che stenta ad essere riconosciuto come tale, che si caratterizza per rapporti informali e prassi. Tra gli individui si crea un legame «privato», personale, che scivola facilmente in un rapporto di costrizione diverso dall'idea che si ha di obbligazione contrattuale. A confinare ulteriormente queste situazioni nel privato, nel sommerso, nell'informalità, contribuisce paradossal-

mente anche un regime legislativo di restrizione dell'immigrazione per lavoro, che con la Turco-Napolitano prima e con la Bossi-Fini poi, ha stretto il giro di vite sulle condizioni di ingresso e regolarizzazione degli immigrati.

Le politiche di frontiera, ingresso e stabilizzazione in Italia sono sempre state molto restrittive. Per la legislazione italiana la presenza degli immigrati è agganciata ad un contratto, ad un datore di lavoro, non essendo ammissibile l'ingresso per cercare un'occupazione; inoltre, qualora la si perda, viene meno la possibilità di soggiornare¹⁶. Il diritto assume un ruolo costitutivo nel determinare e perpetuare la manodopera immigrata, irregolare soprattutto, sottoponendola di fatto ad uno stato differenziato da quello nazionale. Il differenzialismo nella sfera lavorativa si basa sulla discriminazione tra soggiorno regolare e irregolare, legato al possesso di un titolo di soggiorno di breve durata (permesso di soggiorno) o di lunga durata (carta di soggiorno), che a sua volta è subordinato al possesso di un contratto di lavoro (Rigo 2002, pp. 118-19). L'ideologia sottesa ad una legislazione siffatta è la riduzione del migrante a bruta merce-lavoro, sottoposto all'arbitrio del datore di lavoro e ricattabile per via della propria fungibilità (Rivera 2003, p. 48). Alcuni studi parlano di un vero e proprio *razzismo normativo*, costruito in riferimento ad un ordine legale, che istituzionalizza un meccanismo differenzialista e rende fungibili gli individui in relazione ai ruoli sociali e all'utilità economica (Rigo 2002, pp. 108 sgg.).

La condizione di irregolarità o clandestinità viene considerata quasi ontologica e non transitoria, dimenticando che parte dei regolari passa per una fase di clandestinità¹⁷. Questo differenzialismo o razzismo normativo è suffragato dall'istituzionalizzazione di condizioni di meritevolezza per accedere ad un diritto, ossia

¹⁶ Maciotti 2003, pp. 101-4. Maciotti fa una panoramica dei caratteri salienti della politica e della legislazione italiana in materia di immigrazione (per maggiori dettagli normativi sui risvolti della legislazione italiana, si veda Rigo 2002, pp. 108 sgg.).

¹⁷ Rigo 2002, pp. 118-19. Se si pensa alla distinzione tra irregolari e clandestini, si tratta di un discrimine che attiene al fatto che i primi sono entrati nel territorio regolarmente e poi sono diventati irregolari, i secondi sono entrati clandestinamente. Giuridicamente questa distinzione è relativa perché, fatta eccezione per la possibilità di sanare la propria posizione per i primi, chi non è più in possesso di un valido documento per soggiornare si trova di fatto in una posizione analoga a quella dei clandestini.

dalla necessità di documentare che si è nelle condizioni fissate di accesso ai diritti in quanto meritevoli (*ibid.*, p. 123). Spesso si tratta di condizioni anche contraddittorie tra di loro, come attesta la circostanza che per accedere ai benefici della politica abitativa l'immigrato dev'essere in condizioni di regolarità, ma per essere regolarizzato e ottenere il ricongiungimento familiare occorre che disponga di un'abitazione adeguata (Rivera 2003, p. 50. Il confine tra titolarità e godimento effettivo di un diritto sembra essere molto evanescente). In breve, in cambio del lavoro che eroga, il lavoratore straniero potrà ricevere qualche protezione sociale, a condizione di rispettare un contratto di cui non fisserà mai i termini. I diritti non saranno goduti in quanto persona, ma in quanto si mostra di aderire alle condizioni di meritevolezza stabilite di volta in volta (l'innalzamento della soglia per accedere a questi diritti, stabilito da una legislazione, può anche far incorrere nella perdita di diritti acquisiti). Si tratta di diritti sottoposti a negoziazione politica, modulabili da condizioni di merito tali da indurre alcuni giuristi a parlare di «ordinamento promozionale» o premiale (Rigo 2002, p. 123. Sul diritto premiale, Armellini 1996. Sul fronte statunitense troviamo echi di questa tendenza nelle parole di una studiosa dell'immigrazione come Ong, che sottolinea come le idee neoliberali sul capitale abbiano complicato ulteriormente il legame tra concetto di razza e cittadinanza meritoria – Ong 2003, p. 34).

La clandestinità è in molti casi favorita da politiche di chiusura e da tautologie normative: per regolarizzarsi occorre documentare reddito e posizione lavorativa, quando in realtà è notorio che i lavoratori immigrati, soprattutto se irregolari, sono assorbiti prevalentemente in lavori precari e nel lavoro nero (Rivera 2003, p. 50). La regolarità del soggiorno è una condizione difficile da conquistare e facile a perdersi, viste le insidie burocratiche, la difficoltà o l'impossibilità di regolarizzare la propria situazione, se non in presenza di sanatorie. Questo insieme di circostanze implica che da una parte l'immigrazione irregolare sia un bacino di lavoro sommerso fungibile e rimpiazzabile, e che dall'altra il lavoratore straniero non in possesso di un permesso di soggiorno si trovi di fatto privo di tutela giuridica, perché qualora denunciasse il datore di lavoro rischierebbe l'espulsione (Rigo 2002, pp. 120-21). Allora il problema connesso alla migrazione non riguarda

da più la giustificazione o meno del fenomeno, bensì la tutela e la garanzia di chi chiede diritto non in quanto lavoratore, ma in quanto persona. A questa richiesta di diritto, tuttavia, la legislazione italiana al momento risponde in modo deficitario.

Questa panoramica sul rapporto migrante-lavoro mette in evidenza come i legami contrattuali mascherino fuocaultianamente legami disciplinari, svelando il più di potere, la subordinazione degli uni rispetto agli altri (Foucault 1975; tr. it. 2005, pp. 242-43). Di contro al diritto formale funziona un meccanismo materiale immenso e minuscolo che consolida la dissimmetria delle forze in campo. In questo continuo riconfinamento nel privato e nel sommerso del lavoro migrante sarà difficile innalzare le condizioni di impiego degli immigrati, ed in particolare quelle condizioni più vulnerabili e meno tutelate, come quelle delle donne migranti (Morrone – Mereu 2003, pp. 88-89)

La normalizzazione di un'assenza: l'ombra del campo dietro il concetto di centro

Il differenzialismo ed il personalismo che caratterizzano la normativa in materia di immigrazione e lavoro si radicalizzano sul versante del controllo, aprendo ad un regime di eccezionalità. Fino alla legge Martelli del 1990, la situazione legislativa italiana in materia di immigrazione si caratterizzava per l'assenza di leggi capaci di affrontare il problema migratorio. La legge 40/98, nota come Turco-Napolitano, fa passi in avanti riguardo alle politiche sociali, ma legifera soprattutto in materia di politica di controllo, uno dei temi all'ordine del giorno e su cui imperversa un *battage* mediatico. In questo orizzonte e in questo clima la legislazione italiana istituisce i Centri di Permanenza Temporanea e di assistenza, nei quali vengono identificati e trattenuti gli immigrati destinati all'espulsione, perché entrati clandestinamente o perché privi del permesso di soggiorno. La legge 189/02, nota come Bossi-Fini, si colloca nel solco delle precedenti normative, esacerbandone le linee restrittive. È stato osservato come «l'idea posta alla base di questa novità normativa sia quella di aumentare l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio, consentendo alle autorità preposte (prefetto e questore) di tenere

le persone “a disposizione” il tempo necessario per eliminare eventuali ostacoli all’immediato rimpatrio»¹⁸. Il trattenimento dello straniero nei CPT è una misura antecedente all’espulsione e si attua laddove, ma si tratta dei casi più frequenti, non sia possibile per una serie di motivi accompagnare immediatamente lo straniero alla frontiera, protraendosi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’espulsione (sessanta giorni con la legislazione del 2002). Questo tipo di trattenimento dovrebbe rientrare tra quelle limitazioni della libertà personale previste nel comma terzo dell’art. 13 della Costituzione, che abbiano i requisiti dell’eccezionalità, della necessità, dell’urgenza e della tassatività. Per la dottrina questa legislazione lascia un ampio margine di manovra e di discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza nel disporre di una misura limitativa della libertà; inoltre il requisito di eccezionalità sarebbe poco fondato, dal momento che l’ipotesi che uno straniero si trovi clandestinamente sul territorio italiano non è affatto eccezionale¹⁹. Gli osservatori che si sono limitati a monitorare l’efficacia di questi centri hanno rilevato che la loro *ratio* legislativa non ha funzionato e che il principale effetto ottenuto è stato quello di un «abbassamento dei diritti garantiti agli stranieri»²⁰.

Occorre fare qualche riflessione su cosa implichi il diffondersi di una cultura politica della sicurezza e quali conseguenze possa produrre sulla percezione che si ha del migrante. Prima di addentrarci in questa disamina occorre prendere atto della scarsità di studi che possano gettare uno sguardo sui centri al fine di testimoniare le condizioni di vita dei migranti all’interno di queste

¹⁸ Rigotti 2004, p. 21. L’autorità che emette il provvedimento di espulsione è il prefetto, mentre il questore è l’autorità che notifica il provvedimento di esecuzione al cittadino straniero accompagnandolo alla frontiera, o al centro di detenzione, o notificandogli l’intimazione a lasciare in modo autonomo il territorio. Inoltre Rivera 2003, pp. 56-57.

¹⁹ *Ibid.*, p. 33. Se l’obiettivo della Bossi-Fini era espellere il maggior numero di clandestini con l’accompagnamento immediato alla frontiera, la realtà si è rivelata più complessa. È possibile accompagnare alla frontiera solo i cittadini di Stati con cui l’Italia ha firmato accordi di riammissione; negli altri casi, la maggioranza, vi è il trattenimento nei CPT.

²⁰ *Ibid.*, pp. 36-37. I centri sono sempre sovraffollati e si è in molti casi trattenuti o lasciati liberi secondo una logica casuale. Inoltre la percentuale trattenuta è inferiore a quella di persone alle quali è stata notificata l’espulsione, con la conseguenza che molti si trovano in una situazione uguale a quella precedente l’istituzione dei centri.

strutture, data la loro impermeabilità e la difficoltà con la quale vi si può accedere. Tuttavia, a seguito del monitoraggio condotto da un’associazione indipendente, Medici Senza Frontiere, per valutare le condizioni socio-sanitarie nei CPT, è stato stilato un rapporto, che per quanto non esaustivo ed inevitabilmente lacunoso, fotografa un quadro certo differenziato da centro a centro, ma poco edificante per quel che riguarda l’assistenza legale, psicologica ed il rispetto dei diritti umani nei confronti degli immigrati (Medici Senza Frontiere 2004, pp. 84 sgg.). I CPT, come è stato osservato (Rivera 2003, pp. 13-15), sono già a livello linguistico costituiti da un ossimoro, ossia da una figura retorica che accoppia due termini contraddittori come permanenza-temporanea. Questa normativa istituisce un trattamento differenziato, come abbiamo già visto per il lavoro, spesso derogatorio degli stessi diritti costituzionalmente garantiti, in virtù della quale il diritto penale arretra di fronte allo straniero (Rigo 2002, pp. 124-25). Se, infatti, la pena detentiva è normalmente riservata a chi è condannato per reati penali, l’entrare irregolarmente in Italia, l’essere privi del permesso di soggiorno o il non avere i documenti in regola costituiscono invece infrazioni amministrative. Gli studiosi parlano di regime eccezionale, derogatorio e differenziale, dal momento che in uno stato di diritto nessuna infrazione amministrativa può essere punita con l’internamento di chi l’ha commessa.

Con i CPT si istituisce la detenzione amministrativa ed extragiudiziale per una certa categoria di persone: internamento, allontanamento ed espulsione sembrano colpire non tanto singoli individui che abbiano commesso un reato, quanto un modo di essere, cioè migrante-clandestino (Rivera 2003, p. 46: quello che si vuole punire non è un delitto realmente commesso, ma il fatto di essere straniero. Si veda inoltre Sayad 1996, p. 13). Agli stranieri viene così applicata una doppia pena, in base alla quale il fatto stesso di essere straniero è nel senso comune un primo reato latente e camuffato che si aggiunge al reato eventualmente commesso. L’immigrazione è percepita come una colpa oggettiva, in base alla quale le altre colpe, quelle sanzionabili dalle leggi dello Stato, sono come raddoppiate a causa di questa colpa originaria (*ibidem*). Se l’ideologia razzista, per usare le parole di Siebert, è quella che «agisce come una sorta di filtro che si frappone fra le persone, strutturando le proiezioni degli uni sugli altri e influenzando sui pro-

cessi di identità e di riconoscimento»²¹, meglio ancora è una categoria immaginaria che naturalizza fenomeni sociali, storici, non ultimo la nazionalità. Allora un dispositivo legislativo che incorpori il principio della discriminazione su base nazionale avvia ad una razzizzazione del diritto²². Molti studi insistono sul carattere arbitrario della distinzione tra nazionali e non nazionali: il fatto di avere una certa nazionalità è una circostanza del tutto accidentale che non dovrebbe istituire una differenza nel godimento dei diritti universali (Rivera 2003, pp. 46-48).

Questi istituti eccezionali, come la detenzione amministrativa e l'espulsione, assolvono ad una funzione simbolica: punire indipendentemente dalla qualificazione giuridica di una condotta, di un atto, ma per quello che si rappresenta²³. Si sposta la responsabilizzazione dall'atto al soggetto. Dietro questo differenzialismo, questa eccezionalità, o semplicemente razzismo, vi è la tendenza a sanzionare il delitto di essere straniero con l'espulsione fuori del diritto (Rigo 2002, pp. 141-42). La legislazione italiana, e non solo, improntata alla logica dei CPT, attesta una tendenza a gestire penalmente la precarietà e la marginalità. Rivera ci invita a riflettere sull'affermarsi di una «retorica dell'eufemismo» che va dalle guerre umanitarie, alle bombe intelligenti, agli effetti collaterali, fino ai centri di permanenza temporanea e alla circostanza che i detenuti siano chiamati «ospiti» che non sono affatto «detenuti» ma «trattenuti» (Rivera 2003, p. 60).

Cerchiamo di mettere a fuoco l'ombra del campo che si profila dietro la logica dei centri. I campi, o quelle istituzioni rette dalla

²¹ Siebert 2003, p. 12. Osserva l'autrice che le razze sono fenomeni sociali e che razzismo è quella forma di ideologia «ancorata ad una naturalizzazione dei fenomeni sociali»; la razza è una categoria immaginaria applicata a gruppi umani reali, attraverso di essa si riconduce alla naturalità un fenomeno sociale come l'ineguaglianza (Rivera 2003, p. 17). Sul neorazzismo verso gli immigrati, si veda Dal Lago 2004, pp. 95 sgg.

²² Rivera 2003, pp. 46-48. Per Rivera la legislazione italiana mira a creare una categoria di soggetti ontologicamente pericolosi; inoltre, con l'istituzione dei CPT, con il ripristino dello *jus sanguinis* (una quota di flussi è riservata ai cittadini stranieri che dimostrino di avere ascendenze italiane) previsto dalla Bossi-Fini, con la riduzione del migrante a mera forza-lavoro, il razzismo si fa legge. Sul razzismo normativo, Rigo 2002, pp. 141-42.

²³ *Ibid.*: in questa realtà si diffondono istituti giuridici a carattere eccezionale che limitano la libertà personale degli stranieri, svincolandola da ogni contestazione di reato. Incorrono nella detenzione amministrativa anche profughi e richiedenti asilo che abbiano tentato di entrare clandestinamente sul territorio.

logica del campo, sono dei «non-luoghi» nei quali vengono confinati, realmente e simbolicamente, gli indesiderabili o alcune tipologie di marginalità (Augé 1992; tr. it. 1993). L'evento simbolo che in Italia avvia ad una tecnica di spersonalizzazione degli esseri umani, di progressiva riduzione a «non-persone», si ha nel 1991, quando migliaia di profughi albanesi vengono internati per una settimana nello stadio di Bari, in un «non-luogo», prima di essere rimpatriati (Dal Lago 2004, pp. 184-86). Per campo si intende uno spazio extraterritoriale nel quale le norme e le garanzie proprie dello stato di diritto sono di fatto sospese, uno spazio di extraterritorialità giuridica nel quale «gente dallo status incerto» (immigrati, extracomunitari, profughi, rifugiati) vengono confinati, perché si rendono indisponibili categorie giuridiche che consentano di trattarli come uomini e donne (*ibidem*). Il campo in senso largo è un'istituzione paradossale perché, pur trovandosi nel nostro territorio, è uno spazio di fatto extraterritoriale escluso dal diritto ordinario, in cui per speciali categorie di persone si prevede, eccezionalmente e permanentemente, una sospensione dei principi generali del diritto, nonché di diritti esili come quelli umani. L'istituzione e la proliferazione dei campi di varia natura tende a normalizzare, a rendere permanente uno stato di eccezione.

Cosa accade per un uomo o per una donna che varchino una di queste zone di sospensione? Come intuisce Agamben, e come ribadiscono Butler e Bauman, un soggetto privato o non in possesso dei diritti di cittadinanza che varchi una soglia extragiuridica non è politicamente e giuridicamente vivo, cioè non è protetto da leggi della comunità politica, ma è ridotto a nuda vita, a mera vita biologica²⁴. Possiamo tentare di leggere con radicalità questa condizione attraverso quella figura del diritto romano che Agamben rievoca, l'*homo sacer*, ossia la vita uccidibile e insacrificabile, espressione con cui allude alla vita di un uomo priva di valore, posta fuori dalla giurisdizione umana, per la cui uccisione non si commette reato, ma che tuttavia non può costituire un'offerta sacrificale. Traducendo questa figura con Bauman «in termini laici contemporanei», la sacertà è quella

²⁴ Agamben 1995. Una rilettura dei problemi contemporanei attraverso la lente dell'*homo sacer* viene fatta altresì da Butler (2004, pp. 84 sgg.), soprattutto a proposito della condizione dei detenuti di Guantanamo, e da Bauman (2004, pp. 40-43), per quelli che ritiene essere i resti della globalizzazione, ossia sfollati, reietti, rifugiati, immigrati.

condizione nella quale non si è *tutelati* da leggi positive, né da diritti umani effettivamente vigenti, configurando oggi la «principale categoria di rifiuti umani creati nel corso nella moderna produzione di spazi sovrani» (Bauman 2004, pp. 40-41). Per Agamben il rifugiato, o anche l'immigrato, è un elemento che turba l'ordine dello Stato-nazione perché spezza la continuità tra uomo e cittadino, tra natività e nazionalità e, nel momento in cui esibisce questo scarto tra nascita e nazione, fa apparire per un attimo la nuda vita su cui si edifica la finzione sovrana (Agamben 1995, p. 145). Questo scollamento fra umanitario e politico, che fa affiorare la nuda vita, dovrebbe essere suturato dai diritti umani; tuttavia, a fronte dell'inefficacia di questi diritti²⁵, sembra essere ancora valida la preoccupazione arendtiana nel considerare i diritti dell'uomo sprovvisti di ogni tutela qualora non riescano a configurarsi come diritti dei cittadini di uno Stato²⁶. Osserva in questa linea Rivera che chi varca centri di permanenza, centri di transito, centri di identificazione per richiedere l'asilo non lascia traccia ed è quasi come un fantasma che il più delle volte non gode di alcuna tutela giurisdizionale (Rivera 2003, pp. 53-55: il destino di persone che divengono apolide anche solo per poche ore o giorni è spesso interamente nelle mani della polizia). Se il campo è la struttura in cui lo stato di eccezione si realizza normalmente, in cui si ha un'ibridazione tale tra diritto e fatto che domande sulla legalità o illegalità diventano prive di senso, se è il paradigma del punto in cui la politica diventa biopolitica²⁷, in cui il

²⁵ I diritti dell'uomo nascono col presupposto di proteggere una nuda vita espulsa ai margini dello Stato-nazione, tuttavia la loro inefficacia viene ormai sottolineata da più parti (cfr. Dal Lago 2004, pp. 218-19).

²⁶ Arendt 1951; tr. it. 2004, pp. 372 sgg. Si veda nello specifico la parte intitolata «il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani»: la dura tesi di Arendt è che i profughi e gli apolide con la loro esistenza denuncino l'idealismo ingenuo e ipocrita dei diritti umani. Vitale (2004, pp. 60-61), per il quale l'attualità di questa tesi sta nel rilanciare una sfida, ossia quella che problematizza l'efficacia di diritti umani ritenuti da più parti dei diritti di carta, soprattutto tutte le volte che appare troppo grande lo iato tra titolarità ed effettivo esercizio, in particolare quando manca un ordinamento statale in grado di sanzionare efficacemente le violazioni.

²⁷ Agamben 1995, pp. 133-34: «il fiume della biopolitica, che trascina con sé la vita dell'*homo sacer*, scorre in modo sotterraneo ma continuo. È come se, a partire da un certo punto, ogni evento politico decisivo avesse una doppia faccia: gli spazi, la libertà e i diritti che gli individui guadagnano nel loro conflitto coi poteri centrali preparano ogni volta simultaneamente, una tacita, ma crescente iscrizione della loro vita nell'ordine statale, offrendo così una nuova e più temibile assise al potere sovrano da cui vorrebbero affrancarsi».

potere ha di fronte a sé la nuda vita, allora per Agamben «ci troviamo virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una tale struttura, [...] qualunque ne siano la denominazione e la specifica topografia» (Agamben 1995, p. 195). L'ombra del campo sembra potersi profilare ogni qualvolta l'ordinamento è sospeso ed il fatto che vengano commesse o meno atrocità non dipende dal diritto, ma dalla civiltà della polizia che agisce provvisoriamente come sovrana (*ibidem*). Il riferimento è all'episodio dello stadio di Bari.

In un clima di pratiche neosecuritarie che mortificano spesso la libertà e di cui altrettanto spesso pagano il prezzo gli stranieri, si rivendica la necessità di prendere sul serio i diritti umani, pensando che possano essere universali, indisponibili e che ammettere eccezioni o restringimenti, in nome di ragioni di ordine pubblico, aprirebbe la strada ad un totalitarismo più capillare (Vitale 2004, pp. 95-96). Da più parti si invoca una cittadinanza cosmopolitica di matrice kantiana, che accolga l'idea di un diritto a migrare tutelato positivamente all'interno di una concezione cosmopolitica, unitamente ad un costituzionalismo mondiale che universalizzi effettivamente i diritti della persona²⁸. Ferma restando la validità di queste proposte, un altro possibile modello potrebbe essere quello multiculturale di matrice americana, che poggia, in estrema sintesi, sulla garanzia di diritti per gruppi minoritari, portatori di varie differenze (etniche, culturali, di stili di vita in genere) e su una loro coesistenza equidistante. Seguendo il filo di una critica provocatoria come quella di Slavoj Žižek, il multiculturalismo presterebbe tuttavia il fianco almeno a due rilievi: in primo luogo, non ricomprenderebbe le istanze di coloro che non hanno alcun titolo giuridico per risiedere sul territorio del paese ospitante e alcuna tradizione a cui ricondurre le proprie pretese (Rigo 2002, pp. 140-41). In secondo luogo, l'approccio multiculturale riproporrebbe una politica identitaria in salsa postmoderna, nella quale i diversi *lyfe-styles* sono concepiti come comunità chiu-

²⁸ Vitale 2004, pp. 145-46. Il diritto di migrazione potrebbe essere la via da percorrere per recuperare il senso della titolarità e della garanzia di tutti gli altri diritti fondamentali, mai come oggi rimessi in discussione e minacciati. Ferrajoli 1994, pp. 289-91: per l'autore, sulla effettiva universalizzazione dei diritti della persona, dell'uguaglianza, della stessa cittadinanza, si gioca il futuro della credibilità dei valori dell'occidente. Si tratta di sopprimere la cittadinanza come *status* escludente o di universalizzarla. In ogni caso occorre superare la dicotomia diritti dell'uomo/diritti del cittadino, nel senso che tutti gli uomini e le donne andrebbero protetti come persone.

se che si rispettano a distanza²⁹. Si tratterebbe di una politica neoidentitaria adatta ad un tipo di società spoliticizzata, in cui ogni gruppo persegue istanze specifiche, aprendo la strada a differenze irrelate, unite solo dal capitale (Žižek 1998; tr. it. 2003, pp. 52 sgg. Questa sarebbe la fine della politica, dacché se il multiculturalista tollera l'altro asettico del sapere, quando ha però di fronte l'altro reale – dalle donne col velo alla clitoridectomia – la tolleranza svanisce). Sul versante cosmopolitico, Žižek invita a non confondere il piano dell'accademico cosmopolita, che ha a disposizione visti per attraversare i confini e per seguire i propri interessi, con quello del lavoratore immigrante, cacciato o fuggito dal suo paese, per cui la natura ibrida del migrante rappresenta la concreta esperienza di non potersi mai stabilmente insediare in un luogo, regolarizzando così la propria condizione (*ibid.*, pp. 72-73). Soggetti, per i quali atti come varcare la frontiera, tentare ricongiungimenti familiari sono angosciosi, non possono considerare la mancanza di fissità come una condizione di cui rallegrarsi. Cercando di sintetizzare alcune delle posizioni sull'immigrazione, da un lato sembra esserci la forte attrazione ad essere assimilati o inglobati da una maggioranza, dall'altro quella a divenire una minoranza chiusa (Braidotti 2003, pp. 106-7). A fronte delle alternative rappresentate dalla seduzione globale e del particolare, Žižek sembra indicare una strada concettuale differente, che in questa sede ci limitiamo solo a segnalare con qualche cenno. Nonostante le critiche al cosmopolitismo e all'equidistanza liberale, la sua prospettiva sembra non voler rinunciare ad un orizzonte politico universale (Žižek 1998; tr. it. 2003, pp. 78 sgg. Universale è contrapposto a globale: la dimensione universale traspare nell'elemento sintomatico fuori posto, inizia ad esistere nel particolare). Si tratterebbe però, dal canto suo, di un universale visto a partire dai margini, che non depotenzia la carica politica dell'antagonismo e della contraddizione in una equidistanza neutra. Se la proposta di Žižek è quella di guardare agli ingranaggi fuori cardine come luogo universale, forse allora le donne migranti, in quanto doppiamente marginali, potrebbero rappresentare

²⁹ Žižek 1998; tr. it. 2003, pp. 52-54. Il timore dell'autore è che il multiculturalismo sia la nuova ideologia del capitalismo globale. In questo lavoro ci sembra perspicuo utilizzare queste riflessioni soprattutto in funzione critica, pur facendo un breve cenno in conclusione alla sua *pars costruens*.

estensivamente quel fondamentale squilibrio dal quale ripensare questa idea di universalità.

Bibliografia

- Agamben, G.
1995 *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi
- Amadio, C.
2005a *Il diritto alla differenza fra esclusione ed indifferenza*, in Palazzani, L. (a cura di), *Il diritto fra uguaglianza e differenza di genere*, Torino, Giappichelli
2005b *I migranti che noi siamo*, in Nelken, D. (a cura di), *L'integrazione subita. Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali*, Milano, FrancoAngeli
- Ambrosini, M.
2005 *Dentro il welfare invisibile: aiutanti domiciliari immigrate e assistenza agli anziani*, «Studi emigrazione», XLII, 159, pp. 561-95
- Archibugi, D.
1993 *Immanuel Kant e il diritto cosmopolitico*, «Teoria politica», 2, pp. 95-116
- Arendt, H.
1951 *The Origins of Totalitarianism*; tr. it. *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004
- Armellini, S.
1996 *Le due mani della giustizia: la premialità della giustizia come problema filosofico*, Torino, Giappichelli
- Augé, M.
1992 *Non-luoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità*; tr. it. Milano, Eléuthera, 1993
- Bauman, Z.
2004 *Vite di scarto*; tr. it. Roma-Bari, Laterza, 2005
- Benhabib, S.
2001 *Of Guest, Alien, and Citizens. Rereading Kant's Cosmopolitan Right*, in Rehg, W. and Bohman, J. (ed. by), *Pluralism and the Pragmatic Turn. The Transformation of Critical Theory. Essay in Honor of Thomas McCarthy*, Cambridge, Mit Press, pp. 362-87

- Bobbio, N.
1992 *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi
- Braidotti, R.
1995 *Soggetto nomade, Femminismo e crisi della modernità*, Roma, Donzelli
2003 *In metamorfosi. Verso una teoria materialistica del divenire*, Milano, Feltrinelli
- Butler, J.
1990 *Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity*; tr. it. *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*, Milano, Sansoni, 2004
2004 *Vite precarie. Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*, Roma, Meltemi, 2004
- Cattaneo, M. A.
2002 *Dignità umana e pace perpetua: Kant e la critica della politica*, Padova, Cedam
- Chauvier, S.
1996 *Du droit d'être étranger. Essai sur le concept kantien d'un droit cosmopolitique*, Paris, L'Harmattan
- Dal Lago, A.
2004 *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli
- De Beauvoir, S.
1949 *Le deuxième sexe*, Paris, Éditions Gallimard; tr. it. *Il secondo sesso*, Milano, Il Saggiatore, 1994
- De Capua, S.
1998 *Kant e il modello cosmopolitico di pace perpetua*, Soveria Mannelli, Rubbettino
- Deleuze, G.
1973 *La pensée nomade*, Paris, Union Générale d'Éditions
- Derrida, J.
1997 *Cosmopolites de tout le pays, encore en effort!*, Paris, Galilée
- Id. – Dufourmantelle, A.
1997 *De l'hospitalité*; tr. it. *Sull'ospitalità*, Milano, Baldini e Castoldi, 2000
- Ferrajoli, L.
1994 *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in Zolo, D. (a cura di), *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza

- Foucault, M.
1975 *Surveiller et punir. Naissance de la prison*; tr. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2005
- Gozzi, G.
2001 *Diritti dell'uomo e diritto cosmopolitico. Radici kantiane nell'odierno dibattito sui diritti*, in Cavallari, G. (a cura di), *Comunità, individuo e globalizzazione. Idee politiche e mutamenti dello Stato contemporaneo*, Roma, Carocci, pp. 69-92
- Haraway, D.
1985 *A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s*; tr. it. *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Milano, Feltrinelli, 1995
- Henry, B.
2001 *Diritto cosmopolitico e repubblica democratica: categorie kantiane e trasformazioni dell'età attuale*, in Chiodi, G. M. – Marini, G. – Gatti, R. (a cura di), *La filosofia politica di Kant*, Milano, FrancoAngeli, pp. 51-56
- Holtman, S. W.
2002 *Civility and Hospitality. Justice and Social Grace in Trying Times*, «Kantian Review», 6, pp. 85-108
- Kant, I.
1795 *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant*; tr. it. *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant*, in Gonnella, F. (a cura di), *Scritti di storia, politica e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1995
1798 *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht*; tr. it. *Antropologia pragmatica*, Roma-Bari, Laterza, 2001
- Maciotti, M. I.
2000 *La solitudine e il coraggio. Donne marocchine nella migrazione*, Milano, Guerini e Associati
2003 *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Roma-Bari, Laterza
- Medici Senza Frontiere
2004 *Gulag CPT. Indagine sui centri di mala accoglienza*, in *Stranieri! I centri di permanenza temporanea in Italia*, San Cesario di Lecce, Manni, pp. 84-88
- Morini, C.
2001 *La serva serve. Le nuove forzate del lavoro domestico*, Roma, DeriveApprodi
- Morrone, A. – Mereu, F.
2003 *La nuova realtà dell'immigrazione: dal singolo alla famiglia*.

- Dinamiche familiari e aspetti socio sanitari*, in Andolfi, M. (a cura di), *La mediazione culturale. Tra l'estraneo e il familiare*, Milano, FrancoAngeli
- Ong, A.
2003 *Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella nuova America*; tr. it. Milano, Raffaello Cortina, 2005
- Palidda, S.
2001 *Il clichè della migrante: colf o prostituta*, in Morini 2001, pp. 7-15
- Pulcini, E.
2003 *Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura*, Torino, Bollati Boringhieri
- Restaino, F. – Cavarero, A.
1999 *Filosofie femministe*, Milano, Paravia
- Rigo, E.
2002 *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in Menghi, C. B. (a cura di), *L'immigrazione. Tra diritti e politica globale*, Torino, Giappichelli
- Rigotti, B.
2004 *Leggi fuorilegge. La disciplina legislativa italiana*, in Medici Senza Frontiere 2004, pp. 21-47
- Rivera, A.
2003 *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia*, Roma, DeriveApprodi
- Sarlo, A.
2005 *Se la colf intervista la signora*, «Diario», 4 marzo, pp. 22-23
- Sayad, A.
1996 *La doppia pena del migrante. Riflessioni sul «pensiero di Stato»*, «Aut aut», n. 275
- Siebert, R.
2003 *Il razzismo. Il riconoscimento negato*, Roma, Carocci
- Sossi, F.
2005 *Storie migranti. Viaggio tra i nuovi confini*, Roma, Derive Approdi
- Taraborelli, A.
2004 *Cosmopolitismo. Saggio su Kant*, Trieste, Asterios
- Tundo, L.
1998 *Kant: utopia e senso della storia. Progresso, cosmopoli, pace*, Bari, Dedalo

- Veca, S.
1997 *Prefazione a Kant I., Per la pace perpetua*, Milano, Feltrinelli, pp. 7-41
- Vitale, E.
2004 *Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli*, Milano, Bollati Boringhieri
- Žižek, S.
1998 *Difesa dell'intolleranza*; tr. it. Troina, Città Aperta, 2003